Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

F.to Il Sindaco
Boniotti dott.ssa Valentina

F.to Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- copia della presente viene, inoltre , trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- è copia conforme all'originale;

Polaveno, lì 8 novembre 2019

Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 3 dicembre 2019 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, lì 5 dicembre 2019

Il Segretario Comunale
Sciatti dott. Armando

COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 34

DEL 24 OTTOBRE 2019

OGGETTO: ACQUISIZIONE AREA NELLA FRAZIONE DI GOMBIO.

Il giorno ventiquattro ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	
4	POLOTTI	Patrizia	X	
5	PELI	Monica	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	VINATI	Ivonne	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	COLLICELLI	Alessandra	X	
10	BONIOTTI	Cristian	X	
11	PINTOSSI	Antonio	X	
			11	

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

1) Con contratto preliminare 7 maggio 1985 il signor Ernesto Pintossi si impegnava a cedere al Comune di Polaveno quota parte di un terreno di sua proprietà sito in frazione Gombio, contraddistinto al mappale 165/parte F n. 5 per complessivi mq. 370 affinché si potesse realizzare un allargamento stradale ed un parcheggio.
2) In concreto non solo la cessione non si è mai perfezionata, ma il Comune di Polaveno si è limitato a realizzare la strada nell'anno 1989.
3) La predetta strada occupa in concreto un'area di totali 215 mq. 90 dei quali pacificamente acquisiti dal Comune di Polaveno, mentre mq. 125 non risultano formalmente acquisiti dal Comune medesimo.
4) Il signor Pintossi ha attivato ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Brescia allo scopo di accertare l'estensione dell'area occupata senza titolo dal Comune di Polaveno per la realizzazione della strada.
5) Il CTU incaricato dal Tribunale con consulenza datata 10 dicembre 2014 ha concluso che l'area occupata ammonta in totale a mq. 215, parte dei quali (mq. 90) pacificamente acquisiti dal Comune di Polaveno ed altra parte (mq. 125) mai formalmente acquisiti dal Comune di Polaveno.
6) Il signor Ernesto Pintossi ha poi attivato causa avanti il Tribunale di Brescia mediante ricorso 6 giugno 2015 con la quale, dato atto dell'intervenuta acquisizione dell'area di mq. 90, lamentava l'occupazione usurpativa dei restanti mq. 125 e chiedeva la condanna del Comune al ripristino della predetta area di mq. 125 con conseguente restituzione dell'area medesima.
7) Con sentenza 3 luglio 2019 n. 2056 il Tribunale di Brescia condannava il Comune di Polaveno alla restituzione della predetta area di mq. 125.
8) Il Comune di Polaveno ha proposto appello avanti la Corte d'appello di Brescia avverso la predetta sentenza mediante atto notificato in data 28 agosto 2019, sicchè deve darsi atto che la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Brescia non è passata in giudicato.

PREMESSO ALTRESÌ quanto segue:

9) La strada realizzata dal Comune di Polaveno e oggetto del contenzioso giudiziale è di fondamentale importanza per la viabilità comunale atteso che si tratta dell'unico accesso ad una serie di abitazioni poste nella frazione di Gombio che, qualora la strada venisse soppressa, renderebbe impossibile ai proprietari accedere alle proprie abitazioni.
10) Il Comune di Polaveno ha realizzato a suo tempo la strada nella convinzione che sussistesse accordo in tal senso con il signor Ernesto Pintossi, convinzione che tuttavia non ha fondamento attesa l'assenza di un formale consenso scritto alla cessione da parte del signor Pintossi.
11) La valutazione comparata degli interessi in conflitto (quelli fatti valere dal Comune nell'interesse della collettività e quelli facenti capo al signor Ernesto Pintossi) conduce ad affermare che l'interesse pubblico all'acquisizione è di gran lunga superiore alla riattribuzione della proprietà al signor Ernesto Pintosssi: infatti, non solo la consistenza della proprietà Pintossi da quasi trent'anni è stata interessata dall'esecuzione della strada senza che ciò abbia determinato effetti particolarmente negativi in capo alla proprietà Pintossi, ma al contrario la realizzazione della strada ha rappresentato elemento viabilistico irrinunciabile per la collettività di Polaveno atteso che – come già precisato – trattasi dell'unica soluzione viabilistica che consente di dare accesso a tutta una serie di abitazioni site in loco.
12) Quanto appena illustrato, consente altresì di affermare che non esistono soluzioni alternative alla acquisizione sanante dell'area attesa l'impossibilità di garantire una infrastruttura viabilistica alternativa rispetto a quella esistente.
13) Va inoltre considerato che l'area della quale si discute è oggettivamente modesta in termini quantitativi, da moltissimi anni è stata destinata a strada, una qualunque soluzione alternativa (ammesso e non concesso sia possibile) comporterebbe un onere palesemente sproporzionato ed insostenibile per la collettività laddove, per contro, le ragioni del signor Ernesto Pintossi possono essere soddisfatte mediante attribuzione di un corrispettivo economico conforme ai dettami di cui all'art. 42-bis del T.U. espropri n. 327/01.
14) Non è stato d'altro canto possibile pervenire ad una cessione bonaria dell'area, come dimostrato dalle iniziative giudiziali poste in essere dal signor Ernesto Pintossi.
15) Il Comune ritiene dunque che non residui possibilità diversa da quella di intraprendere un procedimento finalizzato all'acquisizione sanante del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del T.U. espropri n. 327/01.

CONSIDERATO che vanno riconosciute al proprietario, in applicazione dell'art. 42-bis T.U. n. 327/01, le seguenti indennità:

a) indennità ragguagliata al valore venale del bene stabilita nella misura di € 20/mq. Per un totale di **€ 2.500,00**;
b) riconoscimento dell'ulteriore importo del 10% del valore venale a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di **€ 250,00**;
c) riconoscimento dell'ulteriore somma per l'occupazione senza titolo pari al 5% degli importi sopra indicati per ciascun anno di occupazione illegittima e pertanto nella misura di **€ 4.125,00** (2.750 x 5% x 30).

DATO ATTO che, in esecuzione della affermata volontà di procedere alla acquisizione ex art. 42-bis del TU espropri n. 327/01, il Responsabile del Servizio, a mezzo di comunicazione di avvio del procedimento 23 luglio 2019 n. 4786 prot., notificata a mani dello stesso in data 29 luglio 2019, ha informato il sig. Ernesto Pintossi della volontà espressa dal Comune ed ha altresì quantificato la misura dell'indennità dovuta nei termini sopra indicati, invitandolo a formulare eventuali contro deduzioni nel termine di giorni quindici;

DATO ATTO che il sig. Ernesto Pintossi non ha fatto pervenire alcun tipo di comunicazione;
Ritenuta la necessità, per le ragioni tutte sopra illustrate, di procedere alla acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del TU espropri n. 327/01;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Collicelli Alessandra, Boniotti Cristian e Pintossi Antonio perché non discussione in Commissione) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di procedere alla acquisizione a favore del Comune di Polaveno dell'area di **mq. 125** illustrata in premessa, facente parte del mappale 165/parte foglio n. 5, in frazione Gombio;

2. Di conferire mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico di provvedere a depositare le indennità dovute e sopra quantificate alla Cassa Depositi Prestiti;

3. Di conferire altresì mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico di procedere alla notificazione dell'atto di acquisizione sanante; di provvedere alla sua esecuzione ed alla trascrizione dell'atto di acquisizione; di procedere alla notificazione anche della presente deliberazione; di trasmettere copia degli atti alla Corte dei Conti;

4. Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso avanti il TAR Brescia entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione;